



6.6.2023
Ore 9.30-13.00

FUSIONI E ACQUISIZIONI (M&A) NELLA LOGISTICA E NEI TRASPORTI

Le potenzialità di uno strumento di aggregazione e crescita del settore

Palazzo Turati
Via Meravigli 9B - Milano

I RISCHI ASSICURABILI PRESENTI NELL'ATTIVITA' DI LOGISTICA E DI TRASPORTO

Insidie assicurative e il programma di copertura Ideale

Franco Larizza - LC Larizza Consulting



6.6.2023

Ore 9.30-13.00

FUSIONI E ACQUISIZIONI (M&A) NELLA LOGISTICA E NEI TRASPORTI

Le potenzialità di uno strumento di aggregazione e crescita del settore

Palazzo Turati
Via Meravigli 9B - Milano

I RISCHI ASSICURABILI PRESENTI NELLA ATTIVITA' DI LOGISTICA

**Sono quelli presenti in ogni attività imprenditoriale,
ma con l'aggravante della custodia delle merci di terzi**

PROGRAMMA DI COPERTURA IDEALE

POLIZZA MULTIRISCHI DELL'OPERATORE LOGISTICO a garanzia della Responsabilità Contrattuale ed extra per :

- perdita o danneggiamento delle cose tenute in custodia
- Errori Professionali

POLIZZA RC DEL VETTORE

POLIZZA RCT/RCO DANNI A TERZI/ OPERAI / RIVALSE INAIL

POLIZZA RC INQUINAMENTO (insediamenti – carico scarico – committenza del trasporto)

POLIZZA A TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE (fabbricati/attrezzature)

POLIZZA DANNI PER INTERRUZIONE ESERCIZIO

POLIZZA CYBER RISKS per (ad esempio)

- copertura danni propri
- interruzione di attività e perdita di profitto
- trasferimento fraudolento di fondi
- responsabilità civile per divulgazione dati
- spese di indagine e difesa
- Ecc, ecc.

POLIZZA TUTELA LEGALE

POLIZZA RC AMMINISTRATORI ED ESPONENTI AZIENDALI (D&O)

POLIZZA CREDITI



LE INSIDIE ASSICURATIVE DEL CONTRATTO DI LOGISTICA

La fonte del rischio dei contratti tipo

- A) CONTRATTO DOVE L'ASSICURAZIONE
E' A CARICO DEL DEPOSITANTE
- B) CONTRATTO DOVE L'ASSICURAZIONE
E' A CARICO DEL DEPOSITARIO

**Ma non possiamo individuare il rischio assicurabile
se prima non si chiarisce cosa si intende per Logistica**

LE INSIDIE ASSICURATIVE DEL CONTRATTO DI LOGISTICA *definizione della attività di logistica*

A differenza dello Spedizioniere e del Vettore, non esiste nel nostro codice Civile una definizione di **Operatore Logistico**.

Unico riferimento viene fornito dall'**Art. 1677-bis. (Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose)**

*“Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al **contratto di trasporto**, in quanto compatibili”*

Pertanto **in assenza o difetto di Contratto**, nelle eventuali vertenze sorgenti per effetto della perdita o danneggiamento delle merci prese in consegna, si farà riferimento ai principi generali che regolano la responsabilità contrattuale ed in particolare al contratto di prestazioni stipulato.

LE INSIDIE ASSICURATIVE DEL CONTRATTO DI LOGISTICA

La fonte del rischio

Alla luce di queste precisazioni, possiamo quindi osservare che l'Operatore logistico, agli effetti del nostro studio:

- è considerato Depositario e quindi risponde per l'intero valore della merce, ai sensi e per gli effetti degli art. 1766 - 1768 - 2051 del CC
- è soggetto alle responsabilità extracontrattuali e quindi risponde per il danno diretto ed indiretto (*da dimostrare a cura del danneggiato*)

e che la fonte del rischio assicurabile è da ricercare nella **legge e nel contratto stipulato con il cliente.**

Di legge abbiamo già trattato cerchiamo ora le insidie nel contratto di Logistica

ASSICURAZIONE A CARICO DEL DEPOSITANTE

Clausola di Responsabilità e Assicurazione

Le merci di proprietà del Depositante che sono immagazzinate in: nel magazzino o altri luoghi di magazzino sotto il controllo del **Depositario**, saranno coperte da una polizza assicurativa stipulata dal Depositante:

a) contro tutti i Rischi di perdita o danneggiamento delle stesse causati da Incendio, bagnamento, furto, rapina, atti vandalici, atti dolosi, terremoto, mancato freddo, ecc.

b) Estesa a coprire

- le spese sostenute dal depositario per spegnere l'incendio;
- il Ricorso Terzi in caso di Incendio e danno ambientale;
- Interruzione di esercizio causato al depositario;
- il rimborso delle spese sostenute dal depositario per lo sgombero dei residuati del sinistro conseguente all'incendio ed il loro trasporto alla discarica;
- le conseguenze del danno ambientale causato dalle merci del Depositante, verificatosi a causa della non osservanza delle regole imposte per l'imballo e la sicurezza dei prodotti e a causa dell'incendio delle stesse.

Tale polizza dovrà prevedere, in deroga all'Art. 1916 del CC, una **clausola di rinuncia alla rivalsa** dell'Assicuratore nei confronti del Depositario anche in caso di "**Colpa Grave**" dello stesso e/o suoi incaricati.

CLAUSOLA DI NON RIVALSA DELL'ASSICURATORE *testo ideale*

RINUNCIA ALLA RIVALSA.

La Società rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di surroga derivante dall'Art.1916 del Codice Civile, verso il Depositario, le persone delle quali il Depositario deve rispondere a norma di legge, le società controllate consociate e collegate, con il depositario, i fornitori, i clienti ed i proprietari dell'immobile, purché l'assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il terzo responsabile.

Ma

questa Clausola non produrrà gli effetti sperati se non verrà rilasciata dal proprietario delle merci identica Rinuncia, del tipo

CLAUSOLA DI NON DEL PROPRIETARIO DELLE MERCI DEPOSITANTE

testo ideale

Il Depositante, con la firma della presente rinuncia a rivalersi nei confronti del depositario per:

- ogni e qualsiasi somma non corrisposta dalla Assicurazione stipulata a garanzia delle merci affidate in custodia al Depositario
- ogni e qualsiasi evento non coperto dalla stessa, così pure per lucro cessante e danni indiretti subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi nel magazzino del depositario.

ATTENZIONE: questa è la condizione più pericolosa per l'Operatore logistico, perché

In assenza di clausola di “non rivalsa” nelle forme consigliate, il Depositario dovrà assicurare il rischio della Rivalsa per «Colpa Grave» e prevedere comunque copertura per i danni che si manifesteranno nel proprio magazzino e attività (danni consequenziali in conseguenza dell'Incendio), vale a dire:

- il “Ricorso Terzi da Incendio” (vicini e proprietari di altre merci presenti nei magazzini);
- le «maggiori spese» che si dovranno sostenere per la proseguire l'attività, ad esempio:
- Il lavoro straordinario, anche notturno e festivo del personale e di collaboratori esterni
- L'affitto dei nuovi locali utilizzati per il trasferimento temporaneo dell'attività e i relativi costi di trasferimento
- l'incidenza della continuità delle spese correnti (canoni di locazione, stipendi, affitti ecc. ecc.), anche dopo l'incendio;
- la perdita di profitto subita per effetto della interruzione della attività causata dall'Incendio

ASSICURAZIONE A CARICO DEL DEPOSITARIO

Clausola di Responsabilità e Assicurazione

Situazione ideale!

Il Depositante conferisce incarico al Depositario di provvedere in nome proprio, e per conto del Depositante ad assicurare le merci oggetto del presente contratto in conformità alle richieste ed esigenze manifestate in apposito allegato al contratto, ove verranno precisati i rischi da coprire la forma della assicurazione, i relativi massimali:

Il Depositario dovrà fornire dimostrazione della stipula del contratto ed il Depositante dovrà approvarne clausole e condizioni, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Il relativo premio verrà addebitato dal Depositario al Depositante alla stipula della Polizza

ASSICURAZIONE A CARICO DEL DEPOSITARIO

Clausola di Responsabilità e Assicurazione

Ciò premesso, resta inteso e stabilito tra le parti che:

- il criterio di indennizzo della predetta assicurazione sarà costituito dal **costo di produzione delle merci o il costo di acquisto delle stesse;**
- il Depositante, con la firma della presente dichiarazione si impegna a:
 - **comunicare al Depositario la esatta natura e valore delle merci da assicurare;**
 - **a tenere tale valore/massimale costantemente aggiornato;**
 - **rinunciare a pretendere risarcimento per qualsiasi evento escluso dalla predetta assicurazione o somma non rimborsabile dalla stessa.**
 - **rinunciare ad ogni e qualsiasi pretesa di indennizzo nei confronti, del Depositario, per danni immateriali e/o indiretti, quali ad esempio : mancato guadagno o lucro cessante , perdita di immagine, ecc., in conseguenza di perdita o danneggiamento delle merci oggetto del presente contratto .**

MERCE TENUTA IN CUSTODIA SENZA SPECIFICO MANDATO ALLA LORO ASSICURAZIONE

Situazione ricorrente specialmente presso i vettori:

- **DOMANI TI ARRIVERA' LA MERCE DA.....:**
- **MI TIENI IN MAGAZZINO QUESTA MERCE PER POCHI GIORNI POI TI DIRO' A CHI SPEDIRLA O CHI VERRA' A RITIRARA!**

MA nel periodo di deposito sfortunatamente si verifica un furto o un incendio!

in questo caso occorre osservare che la **semplice introduzione di merce in magazzino** pone il depositario nella condizione di:

1. risarcire il danno patrimoniale diretto ed indiretto, in base al valore effettivo delle merci perdute o danneggiate;
2. **nulla dovere in caso di evento causato da Caso Fortuito o "Forza Maggiore" o da natura stessa delle cose o da insufficienza di imballo** (in questo caso purché abbia espresso debite riserve al proprietario delle stesse acquisendo la sua firma per accettazione della riserva!)



6.6.2023

Ore 9.30-13.00

FUSIONI E ACQUISIZIONI (M&A) NELLA LOGISTICA E NEI TRASPORTI

Le potenzialità di uno strumento di aggregazione e crescita del settore

Palazzo Turati
Via Meravigli 9B - Milano

I RISCHI ASSICURABILI PRESENTI NELLA ATTIVITA' DI LOGISTICA E DI TRASPORTO *Insidie assicurative e programma di copertura Ideale*

Ed allora come tutelarsi?

Individuando, analizzando il rischio assicurabile e provvedendo alla sua copertura mediante la stipula di Polizze di Assicurazione coerenti con le effettive esigenze a necessità nel caso specifico dell'Operatore Logistico **con la consapevolezza della natura e valore delle merci tenute in custodia e/o movimentate e dei mezzi di prevenzione e protezione dei potenziali rischi.**



6.6.2023
Ore 9.30-13.00

FUSIONI E ACQUISIZIONI (M&A) NELLA LOGISTICA E NEI TRASPORTI

Le potenzialità di uno strumento di aggregazione e crescita del settore

Palazzo Turati
Via Meravigli 9B - Milano

I RISCHI ASSICURABILI PRESENTI NELLA ATTIVITA' DI LOGISTICA

Il programma di copertura Ideale

GRAZIE PER L'ATTENZIONE